



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 20/05/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2003, n. 287

Brindisi (Br) - Piano Regolatore S.I.S.R.I. (ASI) di Brindisi - "Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Area Industriale di Brindisi - Agglomerato di Brindisi adottata con deliberazione C.S. n. 293 del 24/11/00". Variante di integrazione alle vigenti NTA adottata con delibera di C.S. n. 142 del 01/02/2001". Parere regionale ai sensi delle LL.SS. 237/1993 e 341/1995.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

""Si premette che:

l'area di sviluppo industriale di Brindisi fu costituita in forza della legge 29.07.1957 n. 634; in data 9 settembre 1961 fu conferito incarico alla GECOS Italia, in collaborazione con la Società francese SOFRED, di redazione del Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi;

il Piano GECOS, con previsione di un agglomerato industriale principale a Brindisi e di tre agglomerati satelliti a Fasano, Francavilla e Ostuni, divenne operante in data 6 luglio 1966, però, con lo stralcio dell'agglomerato di Francavilla Fontana;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 24.01.1990 fu approvata la Variante Generale al Piano Regolatore dell'ASI, comprendente anche l'agglomerato di Francavilla Fontana;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4690 del 07.12.1993 fu approvata una Variante inerente la Viabilità dell'ASI al fine di consentire l'ampliamento dello stabilimento Fiat Avio di Brindisi.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 293 del 24.11.2000 è stata adottata la Variante Generale al Piano Regolatore dell'Agglomerato Industriale di Brindisi, predisposta dall'Ufficio Tecnico consortile, composta dai seguenti elaborati:

Relazione generale

Norme tecniche di attuazione

n. 8 tavole numerate da 01 a 08.

TAV. 01 - Analisi storica dell'espansione urbana

TAV. 02 - Analisi dello sviluppo urbano

TAV. 03 - Inquadramento territoriale del sistema infrastrutturale esistente

TAV. 04 - Mosaico strumenti urbanistici generali vigenti

TAV. 05 - Interrelazione P.R.G. con pianificazioni dei Comuni contermini

TAV. 06 - Ambiti amministrativi comunali

TAV. 08 - Utilizzo prevalente del territorio

La Variante di cui trattasi, predisposta per rispondere alle mutate esigenze d'uso, senza sostanziali modifiche al perimetro complessivo dell'area, prevede nello specifico quanto segue:

- costituzione di connessioni fra le infrastrutture del sistema porto e del sistema industria;

- riordino della zonizzazione e della viabilità, al fine di destinare aree alla logistica, in particolare ai sistemi intermodale, interportuale e portuale;
- delocalizzazione dell'attuale parco ferroviario, di presa e consegna, in posizione decentrata rispetto al centro abitato di Brindisi;
- modifica alle destinazioni d'uso delle aree destinate all'ampliamento del petrolchimico, alla luce della riconversione industriale in atto;
- aggiornamento delle destinazioni urbanistiche allineandole alle definizioni delle zone omogenee di cui al D.M. 02.04.1968 n. 1444;
- rivisitazione delle aree destinate ad ampliamento del "petrolchimico" che, alla luce della riconversione industriale in atto all'interno del petrolchimico della ex Montecatini Edison, sono state destinate, oltre che ad attività connesse al petrochimico stesso anche ad attività produttive in senso lato;
- aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione con puntualizzazione e modifiche normative;
- previsione di una zona commerciale come cerniera tra i quartieri residenziali 'Perrino' e 'S. Paolo' della città di Brindisi e l'area ASI;
- previsione di lotto minimo d'intervento pari a una superficie fondiaria minima di 900 mq nella sub Zona A2. (vecchia zona artigianale) al fine di facilitare gli insediamenti e nel contempo decongestionare il centro cittadino;
- previsione di viabilità di Piano anche nelle zone attualmente non edificate, al fine di programmarne la realizzazione da collegare alle richieste di insediamento;
- previsione di una zona di rispetto assoluto a ridosso della costa e delle saline;
- tipizzazione come zona D3 (zona verde) dell'invaso del Cillarese, in considerazione dell'importanza dal punto di vista ambientale.

A seguito delle modifiche apportate dalla Variante in parola, i dati numerici caratterizzanti l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi risultano conseguentemente modificati come segue:

- superficie territoriale Ha 2.090
- \* per attività produttive Ha 1.132  
(54,16% dell'intera sup. territoriale)
- \* per servizi Ha 93  
(4,45% dell'intera sup. territoriale)
- \* per logistica Ha 93  
(4,45% dell'intera sup. territoriale)
- \* per verde Ha 517  
(24,74% dell'intera sup. territoriale)
- \* per rispetto Ha 255  
(12,20% dell'intera sup. territoriale)

Ancora, risulta effettuata anche la verifica art. 5 DM 1444/68 come segue:

A - superficie netta destinata ad insediamenti produttivi e logistica: Ha 1.225

B - superficie destinata a verde: Ha 255

20% > 10%

I predetti atti risultano adottati e trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 2 - comma 11, 11bis ed 11ter - del DL n. 149 del 20.05.1993, convertito in legge n. 237 del 19.07.1993, come richiamato dall'art. 11 - 1° comma - della legge 341/95.

Dette nuove disposizioni stante la legge 08.08.1995 n. 341, al fine di accelerare l'attuazione dei piani degli agglomerati industriali, hanno innovato la vigente normativa statale e regionale; pertanto ad oggi il quadro normativo di riferimento per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati è riconducibile agli artt. 11 della l.s. n. 341/95 e 2 della l.s. 237/93.

Ciò stante ed in relazione alle nuove disposizioni innanzi richiamate, la Regione ha provveduto, in base a quanto previsto dall'art. 11 bis, alla pubblicazione della proposta di Variante sul BUR della Regione Puglia, invitando, anche, con nota n. 556/C del 23.01.2001 il Comune di Brindisi alla pubblicazione della proposta della Variante in questione.

In esito alle suddette pubblicazioni, si precisa che in atti non risultano osservazioni prodotte avverso la stessa Variante (da trasmettere all'epoca al Presidente della Giunta Regionale) come dispone l'art.11 della legge 237/93 (giuste note prot. 01/013297/gab del 17.07.01 e prot. 02/2256/V del 13.07.01 della Segreteria della Presidenza della G.R.).

Successivamente, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'11.07.2001 n. 142 è stata proposta la Variante di integrazione alle N.T.A. relativamente all'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con deliberazione di G.R. n. 59 del 24.01.1990, laddove si prevede la facoltà di deroga per l'opere di pubblico interesse e per gli interventi beneficiari di finanziamenti pubblici".

La suddetta modifica deve intendersi sostitutiva anche dell'art. 35 - Deroghe - delle N.T.A. adottate con deliberazione di C.S. n. 293 del 24.11.2000.

In relazione alle nuove disposizioni innanzi richiamate, la Regione ha provveduto, in base a quanto previsto dal citato art. 11 bis della L.S. 237/1993, alla pubblicazione della proposta di Variante di integrazione alle N.T.A. relativamente all'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con deliberazione di G.R. n. 59 del 24.01.1990 sul BUR della Regione Puglia, invitando, anche, con nota n. 8430 del 12.09.2001, il Comune di Brindisi alla pubblicazione della proposta della Variante in questione.

In esito alle suddette pubblicazioni, si precisa che in atti non risultano osservazioni prodotte avverso la stessa Variante di integrazione alle N.T.A. (da trasmettere all'epoca al Presidente della Giunta Regionale) come dispone l'art.11 della legge 237/93 (giusta nota prot. 01/0020035/gab del 27.11.02 della Segreteria della Presidenza della G.R.).

Inoltre con nota prot. n. 2991 del 05.07.2002 il Commissario Straordinario segnala un errore materiale consistente nell'errato richiamo all'art. 18 anziché all'art. 16 operato nelle N.T.A. specificatamente negli artt. 18-20-21-22-23 e 26. Al proposito si prende atto e per effetto si corregge l'errore materiale nei termini indicati dal Commissario straordinario.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 23 - commi 2 e 3 - della L.R. n. 11/01, il Consorzio SISRI ha predisposto la "Valutazione di Incidenza Relativa ai Siti Naturalistico-Ambientali di Importanza Comunitaria inclusi nella perimetrazione dell'Agglomerato Industriale di Brindisi"; detta valutazione - risulta approvata con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio SISRI n. 15 del 18.02.02.

Su tale studio si è espresso favorevolmente l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia con parere prot. n. 5348 del 26.06.2002.

Tutto ciò premesso, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento commissariale n. 293/2000, nel merito delle determinazioni più propriamente di carattere tecnico-amministrativo in relazione alle caratteristiche della Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, tesa all'aggiornamento e razionalizzazione del Piano vigente, senza modifiche sostanziali al perimetro complessivo, si ritiene di condividere le proposte contenute nella Variante in questione, per le seguenti considerazioni:

- in ordine alla L.R.n. 56/80, art. 51, la Variante Generale proposta non confligge con le disposizioni della predetta legge regionale, trattandosi di modifiche operate all'interno dell'originario perimetro del P.R. G. ASI di Brindisi - Agglomerato di Brindisi;

- in ordine ai rapporti tra il PUTT e la Variante proposta, è da rilevare che la stessa Variante interessa ambiti territoriali estesi di tipo A, B e C, ed inoltre i seguenti ambiti territoriali distinti:

Zone umide:

1) Fiume Grande;

- 2) Salina Vecchia;
- 3) Lama Canale di Scarico;
- 4) Pantano Fiume Cillarese

Acque pubbliche:

- 1) Fiume Grande;
- 2) Canale Salina Vecchia di Brindisi;
- 3) Lama Canale di Scarico;

Biotopi: Punta della Contessa (macchia mediterranea, vegetazione palustre, uccelli acquatici e migratori);

Vincoli archeologici: loc. Punta delle Terrare;

Segnalazioni archeologiche:

- 1) M. Perrino;

In ordine agli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti rispettivamente del PUTT, si precisa che la normativa del PUTT non trova applicazione all'interno dei "territori costruiti", quali sono definiti i Piani delle Aree di Sviluppo Industriale ai sensi dell'art. 1.03 punto 6 delle N.T.A. del P.U.T.T.

In ogni caso, in merito agli Ambiti Territoriali Distinti come sopra riportati, si ritiene di dover precisare quanto segue:

- zone umide e acque pubbliche: l'elaborato tav. n. 1 - inquadramento territoriale - prevede specificatamente le zonizzazioni D1 - D3 rispettivamente per il Fiume Grande e la Salina Vecchia e Fiume Cillarese, con azioni di tutela e rispetto assoluto; per la Lama Canale di Scarico si rileva che è presente all'interno del perimetro dello stabilimento del Petrolchimico;
- biotopi: il biotopo Punta della Contessa rientra nell'ambito della zona SIC e ZPS denominale Stagni e Saline di Punta della Contessa, oggetto di Valutazione di incidenza (nota prot. 5348/02 dell'Assessorato all'Ambiente alla quale si rinvia per maggiori dettagli e prescrizioni). Detta zona è comunque tipizzata D1 - Zona Verde di rispetto assoluto;
- vincolo archeologico in località Punta delle Terrare: per detta emergenza, in ambito portuale, vige il regime giuridico previsto dallo specifico vincolo archeologico;
- segnalazione archeologica della Masseria Perrino: detta situazione, non riportata in atti, va puntualmente verificata in sede di attuazione della Variante per le conseguenti azioni di tutela.

Nel prendere atto delle azioni di tutela contenute negli elaborati consortili e qui condivisi, resta comunque inteso che per eventuali interventi interessanti le aree e gli immobili innanzi richiamati vanno acquisiti pareri e/o nulla-osta previsti dalle leggi vigenti.

In ordine agli aspetti ambientali, all'interno del perimetro della zona A.S.I. ricadono alcune aree di grande pregio:

- il S.I.C. "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (IT9140003) all'estremità est dell'area, a ridosso della linea di costa;
- l'invaso del Canale Fiume Grande, che attraversa l'arca in direzione N-S (oggetto di tutela, come sopra richiamato);
- l'invaso del Cillarese ad ovest (oggetto di tutela, come sopra richiamato).

In particolare le aree di nuova infrastrutturazione e urbanizzazione interessano - la zona a sud del

petrolchimico compresa tra le Saline ed il canale Fiume Grande e confinano con il Parco Naturale Regionale "Salina di Punta della Contessa" per il quale è già stato approvato dalla Giunta Regionale in data 16.01.2001 il Disegno di legge per la sua istituzione, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 597 del 14/05/02.

Ai sensi dell'art. 23 - commi 2 e 3 - della L.R. n. 11/01 il Consorzio SISRI ha predisposto la "Valutazione di Incidenza" relativa al Siti Naturalistico-ambientali di Importanza Comunitaria inclu-si nella perimetrazione dell'Agglomerato Industriale di Brindisi".

Su tale studio l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia - con parere prot. n. 5348 del 26.06.2002, si è espresso favorevolmente con le prescrizioni che di seguito si riportano:

- per i caratteri ambientali rilevati e per la situazione di criticità rilevata dallo stesso studio di incidenza, si ritiene assolutamente necessario che le Misure di Mitigazione previste nell'elaborato citato,, diventino parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore ASI riportandole quali Disposizioni Generali all'interno del Titolo III. Sarà cura del proponente la verifica della sussistenza di elementi di contraddittorietà tra quanto riportato nelle attuali Norme e le Misure di mitigazioni stesse;
- opportunità di un piano di monitoraggio in ordine alla attuazione del piano e alle variazioni da esso prodotte sullo stato dell'ambiente naturale e delle sue componenti biotiche e abiotiche, vista la riconosciuta valenza del sito e le condizioni critiche in cui lo stesso versa. Tale piano, predisposto a cura e spese dell'ASI ed affidato ad un Ente pubblico riconosciuto, dovrà essere concordato e assoggettato a verifiche da parte del Settore Ecologia - Ufficio Parchi e R.N.

Ciò premesso si concorda con quanto riportato nella "valutazione di incidenza" così come validata dal competente ufficio dell'Assessorato Regionale all'Ambiente; nel contempo, per quanto attiene ai rapporti tra la presente variante e il Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa, sono fatte salve le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 597 del 14/05/02 e relativa conclusione del procedimento.

Per quanto attiene alle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene di non sollevare obiezioni in linea generale; in particolare per quanto riguarda la modifica all'art. 3 delle N.T.A. (di cui alla Variante Generale approvata con deliberazione della G.R. n. 59 del 24.01.1990) adottata con delibera di C.S. n. 142/2001, la stessa si ritiene ammissibile con la cancellazione della dizione "e per gli interventi beneficiari di finanziamenti pubblici".

Resta inteso che detta nuova formulazione sostituisce in toto l'art. 35 - Deroghe - delle N.T.A. adottate con deliberazione C.S. n. 293 del 24.11.2000

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 comma 11 ter del D.L. 20/5/1993 n. 149 convertito in legge 19/7/1993 n. 237 come richiamato dall'art. 11 - 1° comma della legge 341/95, alla "Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi - Agglomerato di Brindisi" adottata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 293 del 24.11.2000 nonché alla modifica all'art. 3 delle N.T.A. adottata con deliberazione C.S. n. 142/2001 con le precisazioni e prescrizioni innanzi riportate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del

conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore nella premessa riportata

- Di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni e con le precisazioni e prescrizioni riportate in relazione, ivi comprese le prescrizioni di cui al parere prot. n. 5348 del 26.06.2002 dell'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia, in ordine alla "Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Arca Industriale di Brindisi. Agglomerato di Brindisi" ed alla "Variante di integrazione delle N.T.A." adottate dal Commissario Straordinario con delibere n. 293 del 24.11.2000 e n. 142 dell'11.07.2001, ai sensi dell'art. 2 - comma 11 ter del D.L. 20/5/1993 n. 149 convertito in legge 19/7/1993 n. 237 come richiamato dall'art. 11 - 1° comma - della legge 341/95.

- Di DARE ATTO che avverso la Variante in questione non risulta presentata alcuna osservazione.

- Di DEMANDARE al Settore Urbanistico Regionale la comunicazione del presente provvedimento al Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Brindisi e di provvedere alla pubblicazione sul BUR e sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---